



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 29
DEL 19.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe per l'anno 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
9	1

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione tariffe per l'anno 2013.

Il Sindaco concede la parola al segretario ed al responsabile del servizio affinché provvedano a fornire al Consiglio una informativa complessiva sull'argomento in esame.

Il quadro normativo entro il quale si sviluppa l'argomento in questione è così riassumibile.

D.Lgs. 14.3 2009 n. 23

Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214

Art. 25 comma 5 D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24.3.2012 n. 27

Art. 6 comma 2 D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44

Art. 1 comma 387 lett. a), b),c),d),e), f) legge 24.12.2012 n. 228

Art. 1-bis D.L. 14.1.2013 n. 1 convertito in legge 1.2.2013 n. 11

Art. 14 comma 27 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122

Art. 10 D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64

D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85

D.L. 31.8.2013 n. 102 convertito in legge 28.10.2013 n. 124

A. La cronistoria del tributo

1. La prima versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares

L'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da definire con apposito regolamento.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettata al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n. 138 che disciplina le modalità ed i criteri per l'iscrizione a catasto delle unità immobiliari. Per gli immobili già denunciati i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Nel caso in cui manchino agli atti del catasto le superfici catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell'immobile per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliare la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile. E' opportuno rammentare che per unità immobiliari a destinazione ordinaria si intendono gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A (alloggi ed uffici privati), B (alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole ecc.), C (attività commerciali o artigianali private).

Con l'apposito regolamento sopra citato saranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla sua entrata in vigore mentre, in via transitoria, dal 1 gennaio 2013 trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n.158. Il D.P.R. n. 158/1999 è di fatto il regolamento attuativo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 il c.d. Decreto Ronchi, con il quale è stato stabilito il cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la Tia1.

Alla tariffa così come determinata si applica poi una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con possibilità

di aumento, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, di ulteriori 10 centesimi della maggiorazione, portandola a complessivi 40 centesimi a metro quadro.

2. Le finalità del nuovo tributo Tares.

Le finalità del nuovo tributo sono evidenti e rientrano nel piano di risanamento dei conti pubblici. Con la istituzione del nuovo tributo lo Stato mira a ridurre i trasferimenti ai comuni i quali sono chiamati così a rivalersi sui contribuenti, accrescendo ulteriormente la pressione tributaria a livello locale. Le novità introdotte dal legislatore non sono infatti tanto quelle riguardanti la disciplina del tributo relativo al servizio di smaltimento rifiuti, quanto la introduzione del supplemento di tributo relativo ai cosiddetti servizi indivisibili, per i quali è prevista una apposita maggiorazione della tariffa di 0,30 euro a metro quadro elevabile a 0,40 euro nel caso in cui, per ragioni di bilancio, i comuni intendano esercitare questa possibilità. Il comma 13-bis dell'art. 14 istitutivo del nuovo tributo prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. 14.3.2009 n. 23 (che nel frattempo ha cambiato nome diventando fondo di solidarietà comunale), vale a dire i trasferimenti dello Stato ai comuni, sarà ridotto della misura corrispondente al gettito della maggiorazione di trenta centesimi a metro quadro introdotta per finanziare i servizi indivisibili. Sostanzialmente i comuni dovranno ricercare presso i contribuenti una ulteriore quota di entrate necessarie per finanziare i loro servizi generali in quanto lo Stato ha previsto di ridurre ulteriormente i trasferimenti agli enti locali. Qualora fosse necessario, i comuni potranno incrementare la maggiorazione della tariffa fino a 40 centesimi al metro quadro, con la precisazione che la ulteriore maggiorazione di dieci centesimi sarà direttamente acquisita al bilancio del comune e non subirà la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato.

3. La seconda versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares

Il nuovo tributo ha subito profonde modifiche, unitamente ad un suo rallentamento, particolarmente con la nuova legge di stabilità per l'anno 2013 e con un ulteriore provvedimento d'urgenza di inizio anno 2013. La legge 24.12.2012 n. 228 ha infatti rivisto nei suoi contenuti il disegno normativo iniziale, prevedendo particolarmente quanto segue:

- è stata eliminata la previsione dell'apposito regolamento previsto dal comma 12 dell'originario articolo 14, con il quale si sarebbero dovuti stabilire i criteri per l'individuazione del costo di servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa; il nuovo testo del comma 9 stabilisce ora che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Di fatto non si prevede più un nuovo regolamento che individui nuovi criteri per la determinazione della tariffa, ma si recepiscono direttamente quelli già previsti con il precedente D.P.R. attuativo del decreto Ronchi che aveva stabilito il metodo normalizzato per definire la tariffa di igiene ambientale Tia1;
- le evidenti problematiche connesse alla determinazione della superficie degli immobili a destinazione ordinaria per la loro assoggettabilità al tributo nella misura dell'80%, hanno indotto il legislatore a individuare una soluzione transitoria per l'applicazione della Tares: a) l'Agenzia del Territorio dovrà attivare procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo per l'80% di quella catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. che disciplina l'aggiornamento del catasto, la regione generale delle zone censuarie e la classificazione ed il classamento delle unità immobiliari. I comuni provvederanno poi a comunicare ai contribuenti le nuove

superfici imponibili adottando le più idonee forme di informazione e nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente. Per questi adempimenti non è previsto un termine; b) Fino alla attuazione delle procedure indicate alla lettera a) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al nuovo tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne consegue che, per l'applicazione pratica del tributo, saranno considerate le superfici dichiarate o accertate al fini della tassa per lo smaltimento rifiuti (Tarsu), o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (Tia1) o dal D Lgs. n. 152/2006 (Tia2), in base a quanto vigente presso ogni singolo comune. Ai fini della attività di accertamento il comune potrà, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998 mentre, per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile e a tributo rimane quella calpestabile.

Ai fini del calcolo delle superfici da assoggettare a tributo non si terrà conto di quelle parti di esse ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

Sostanzialmente, per un tempo indefinito, continueranno a valere i criteri attualmente vigenti per la determinazione della superficie assoggettabile a tributo. Pare opportuno, in sede di approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo, al fine di sgombrare eventuali equivoci, precisare che, ai fini delle attività di accertamento, sarà considerata assoggettabile a tributo l'80% della superficie catastale ove questa risulti dai dati catastali.

4. La terza versione del tributo TARES

Con D.L. 8.4.2013 n. 35 pubblicato sulla G.U. n. 82 dello stesso giorno, il Governo, nell'ambito di un provvedimento d'urgenza emanato per adottare provvedimenti in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, è intervenuto ulteriormente sull'argomento, introducendo con l'art. 10 alcune profonde modifiche alla disciplina Tares, ulteriormente modificate in sede di conversione del decreto legge con la legge di conversione 6.6.2013 n. 64.

Con il citato provvedimento è stato stabilito particolarmente:

- per il solo anno 2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data del versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate e comunque, ad eccezione dell'ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o Tia 2, scomputando i pagamenti in acconto al momento della determinazione dell'ultima rata emessa a titolo di Tares per l'anno 2013;
- la maggiorazione di 0,30 euro/mq istituita per compensare i servizi indivisibili dei comuni, dovrà essere versata direttamente allo Stato anziché ai comuni, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo
- i comuni non possono aumentare la maggiorazione di 0,30 euro/mq, come previsto in precedenza.
- Vengono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.

5. Una nuova disposizione “preoccupante” relativa al tributo Tares

Con decreto legge 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85 è stato stabilito all'art. 1 che “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospesa per le seguenti categorie di immobili...”. Il successivo comma 2 prevede che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare deve essere attuata entro il 31 agosto 2013.

Il contenuto del decreto legge conferma la preoccupazione e il disorientamento nelle amministrazioni locali, poiché prospetta un quadro estremamente confuso e incerto sull'intero panorama dell'impostazione dei bilanci comunali, a conferma purtroppo di una tendenza che da anni caratterizza l'attività degli enti locali e comporta il venir meno del principio della attendibilità dei bilanci di previsione. Particolarmente sorge la preoccupazione che tutti gli adempimenti dei comuni per il passaggio da Tarsu a Tares finiscano in nulla, dopo aver sottoposto gli uffici ad impegnativi adempimenti d'ufficio e creato nella popolazione un alto livello di preoccupazione per i prospettati aumenti dei costi a carico di ogni famiglia o azienda, rispetto ai costi sostenuti con il precedente tributo. Pare opportuno inoltre evidenziare, a dimostrazione del livello di confusione e approssimazione al quale è pervenuto il legislatore, e dai contenuti sconcertanti, il fatto che la maggiorazione del tributo, prevista per finanziare i servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica, verde ecc.) venga acquisita direttamente dallo Stato, derivandone che il cittadino paga allo Stato un servizio fornito dal Comune.

6. Una ulteriore modifica a conferma delle precedenti preoccupazioni.

Con D.L. 31.8.2013 n. 102 hanno trovato concretizzazione le preoccupazioni emerse dal testo del decreto legge n. 54/2013. Con il nuovo D.L. n. 102/2013 è stato stabilito di ulteriormente prorogare al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e nel contempo è stato previsto:

- a) l'uscita di scena della Tares al 31 dicembre 2013, sostituita o assorbita da una nuova imposta dai contorni ancora molto vaghi e appena accennati nei suoi contenuti;
- b) un ulteriore accanimento, pur in punto di morte, sulla disciplina della Tares, che viene ancora modificata nella parte relativa alla determinazione delle tariffe.

Dal 2014, in un quadro di revisione dei tributi locali sugli immobili, che apporterà modifiche all'IMU, la Tares sarà sostituita da una nuova imposta sui servizi che dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti e sui cui contenuti si dovranno attendere futuri chiarimenti in sede di stesura della legge di stabilità per l'anno 2014. Tutta l'attività che ha impegnato i comuni per fare fronte agli adempimenti conseguenti alla istituzione del nuovo tributo, sarà quindi fine a se stessa ed avrà efficacia per il solo anno 2013. Il clamore e l'intenso dibattito che la Tares ha alimentato nel corso del 2013 non è proporzionato certamente al così breve percorso di vita del tributo.

Il decreto legge introduce, come detto, già dopo che la Tares è entrata nel periodo di agonia, ulteriori modifiche ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2013, prevedendo che entro il 30 novembre 2013 i comuni possono introdurre disposizioni regolamentari, ai fini della determinazione della tariffa, che tengano conto di ulteriori criteri, di contenuto abbastanza generico, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che potranno trovare efficacia al momento del pagamento della rata a saldo. Dall'esame del testo dell'art. 5 del D.L. n. 102/2013 si riscontra che i nuovi criteri aggiuntivi per la commisurazione e la determinazione delle tariffe non sono altro che la

riproposizione, quasi identica, dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, che disciplinava la Tarsu, soppresso fin dal 1997 con il D.Lgs. n. 22/1997. Ne emerge quindi che con il decreto legge n. 102/2013, viene riportata in vita la normativa della Tarsu, che si affianca a quella del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, che finisce per essere non più unico riferimento per la determinazione delle tariffe, ma complementare a quello della Tarsu (tenendo conto "altresì" dei criteri ..di cui al D.P.R. n. 158/1999). Conclusivamente quindi, con una inversione totale di rotta, il legislatore d'urgenza ripristina i vecchi criteri della Tarsu, che rientra in scena in concomitanza con l'inizio della fine della breve vita della Tares, dopo che i comuni dall'inizio dell'anno lavorano sulla costruzione delle tariffe e del regolamento, in base ai criteri del metodo normalizzato della Tia1. Pare infine di dubbio gusto l'inserimento di "slogan" in un testo di legge (chi inquina paga), in conseguenza del quale sembrerebbe che i criteri adottati ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 non tengano conto di questo principio, mentre quelli della Tarsu, sì. Con il decreto legge n. 102/2013 viene inoltre riconosciuta ai comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, senza che queste debbano essere coperte da entrate di bilancio diverse da quelle derivanti dalla applicazione del tributo, pur permanendo il vincolo della copertura totale dei costi. In ogni caso è confermato che i proventi derivanti dal tributo devono garantire la copertura dei costi sostenuti dal Comune per il servizio.

7. Un epilogo che disorienta

In sede di conversione in legge del decreto n. 102/2013 si assiste ad un epilogo poco degno della civiltà giuridica del nostro paese. Il legislatore ordinario va oltre a quanto previsto dal legislatore d'urgenza, ed esplicitamente non solo riporta in vita alcune disposizioni della disciplina Tarsu, ma addirittura espressamente prevede che la Tarsu nella sua totalità può rimanere ancora per un anno, sostituendosi alla Tares mai nata e già morta. Il nuovo testo dell'art. 5 del decreto come convertito in legge, stabilisce infatti che il comune, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (30 novembre) può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno Tarsu, Tia1, Tia2) In tal caso ci si premura comunque di stabilire che la maggiorazione di 0,30 euro/mq a favore dello Stato sia garantita. Infine si precisa che, nel caso specifico di applicazione della Tarsu, la percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Sostanzialmente viene detto ai comuni che tutto quanto hanno fatto durante il 2013 per adeguarsi alla nuova Tares può essere dimenticato o cestinato. Ne esce un quadro molto contorto e confuso, anche in presenza di diverse previsioni legislative "in deroga per l'anno 2013", che non aiutano a comprendere quali siano gli esatti confini tra le disposizioni derogabili e quelle da considerare a regime. Non è chiaro quale debba essere il costo complessivo del servizio da prendere a riferimento per calcolare la copertura dei costi. Per chi ritiene di tornare ad applicare direttamente la Tarsu i costi sembrerebbero quelli che non tengono conto dei criteri del D.P.R. n. 158/1999, ma fanno riferimento solamente ai costi diretti. In tal caso però i comuni sono tenuti a garantire la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo, attraverso il ricorso a risorse diverse, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (addizionale Irpef, maggiorazioni Imu, aumento tariffe servizi). Nulla viene detto in proposito per chi opta per il regime Tia1, per cui si ritiene che in tal caso la copertura totale dei costi del servizio deve essere garantita. Nello stesso tempo è previsto che il Consiglio comunale può deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme di legge, ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti o attraverso apposite autorizzazioni di spesa entro il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La scelta radicale

del legislatore di reintrodurre la Tarsu, in deroga al comma 3 dello stesso art. 6 del D.L. n. 102/2013 (che prevede la copertura integrale dei costi) induce a ritenere che i costi del servizio dal garantire con la Tarsu, per chi opta per tale soluzione, devono essere quelli vigenti per l'anno 2012 e non quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999. Si apre tuttavia in tal caso una incongruenza dovuta al permanere delle disposizioni di legge previste dal comma 23 dell' art. 14 del D.L. n. 201/2011, che obbliga i comuni ad approvare il piano finanziario di gestione del servizio rifiuti. Tale comma non risulta infatti indicato tra le norme derogabili che introducono la possibilità di applicare la Tarsu o la Tia per il 2013, indicate espressamente nel comma 46 dell' art. 14 prima citato (soppressione dal 1.1.2013 dei tributi vigenti nel 2012) e nel comma 3 dell'art. 6 dello stesso D.L. n. 102/2013 (copertura integrale dei costi). Rimane quindi ampio spazio alla libera interpretazione dei comuni, in attesa di eventuali circolari che potranno fornire ulteriori interpretazioni.

E' corretto in ogni caso precisare che le modifiche intervenute oltre ogni termine logico, sono state sicuramente suggerite dalla evidente constatazione da parte del legislatore di quanto dirompenti si stiano dimostrando gli effetti che la Tares, accresciuta dalla maggiorazione a favore dello Stato, andrà a creare nei bilanci famigliari dei contribuenti, per cui sono state individuate soluzioni alternative lasciate alla discrezionalità dei comuni per ridurre l'impatto economico del tributo. Il legislatore si è però ben guardato di intervenire in questa direzione riducendo la maggiorazione a suo favore ed ha imposto ai comuni una ulteriore necessità di tagli di spesa nel caso in cui intenda incassare di meno rispetto alle previsioni iniziali derivanti dal piano finanziario predisposto dai soggetti gestori del servizio.

B. Le scelte del Comune.

Di fronte ad un quadro così incerto ed approssimativo, sia nei contenuti che nelle procedure, ribaltato in gran parte in sede di conversione dell'ultimo decreto legge n. 102/2013, la scelta del comune è stata a inizio anno quella di affrontare nella sua completezza tutti gli aspetti innovativi del nuovo tributo. Pertanto il comune si è adoperato per pervenire a dotarsi di:

- regolamento per la istituzione e gestione del tributo;
- piano tariffario;
- definizione nuove tariffe.

La scelta iniziale è stata quella pertanto di dare applicazione diretta e immediata alla nuova normativa, adeguandosi al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/2009, emigrando dalla Tarsu alla Tia¹ e prevedendo di avviare le procedure di incasso del nuovo tributo nei tempi compatibili con l'assolvimento di tutti gli atti preparatori d'ufficio.

A tal fine si è provveduto alla elaborazione dei dati emergenti dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e sono state formulate diverse ipotesi di tariffa, al fine di individuare scelte che permettessero una equa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e nello stesso tempo, non creassero scompensi eccessivi rispetto ai livelli di spesa per i contribuenti rispetto agli esercizi precedenti in vigore della Tarsu.

Le varie ipotesi di calcolo della tariffa in base al D.P.R. n. 158/1999 hanno fatto emergere situazioni molto contraddittorie e contrastanti, rispetto al regime Tarsu previgente, con aumenti esponenziali del tributo dovuto per alcune categorie e con diminuzioni, anche significative, per altre categorie.

Le disposizioni normative introdotte in sede di conversione del D.L. n. 102/2013 sono pertanto state utilizzate per affievolire e omogeneizzare l'accresciuto carico tributario generale derivante dalla introduzione della Tares, operando nelle seguenti direzioni:

- utilizzo delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, con riclassificazione dei contribuenti nelle nuove categorie ed eliminazione di quelle precedenti previste in vigore del regime Tarsu;
 - applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2012 per la Tarsu, per le utenze sia domestiche che non domestiche, maggiorate in modo omogeneo per garantire da un lato la copertura dei costi e, dall'altro, per determinare incrementi dei suddetti costi a carico dei contribuenti in modo percentualmente identico rispetto all'anno precedente;
 - applicazione di riduzioni della tariffa ad uso domestico per unico occupante, pari al 30% della tariffa ordinaria e riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria per le case tenute a disposizione;
 - maggiorazione fissa ad integrazione della tariffa base, per le utenze domestiche composte da nuclei familiari con tre e più componenti,
- In linea di principio si è ritenuto quindi di non rinunciare al notevole lavoro operato a livello di ufficio per il passaggio da Tarsu a Tares ai fini della individuazione delle nuove categorie omogenee, nella considerazione che quanto svolto per tale finalità possa essere, almeno in parte, riutilizzato ai fini della applicazione del nuovo tributo che andrà a sostituire nel 2014 la mai nata Tares. Si è ritenuto tuttavia di rinunciare alla diretta applicazione delle tariffe Tares, per le ragioni sopra evidenziate, e di confermare in sua sostituzione, anche per l'anno 2013, la Tarsu, con tariffe tuttavia aggiornate in aumento rispetto al 2012, al fine di garantire la copertura dei costi.

Terminata la suesposta relazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs 14.3 2009 n. 23
- l'art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214
- l'art. 25 comma 5 D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24.3.2012 n. 27
- l'art. 6 comma 2 D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44
- l'art. 1 comma 387 lett. a), b), c), d), e), f) legge 24.12.2012 n. 228
- l'art. 1-bis D.L. 14.1.2013 n. 1 convertito in legge 1.2.2013 n. 11
- l'art. 14 comma 27 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122
- l'art. 10 D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64
- il D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85
- il D.L. 31.8.2013 n. 102 convertito in legge 28.10.2013 n. 124

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 46 del citato art. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, fatto salvo quanto previsto per il solo anno 2013 dall'art. 10 comma 2 del D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64;

EVIDENZIATO pertanto che al 31/12/2012 cessa l'applicazione della TARSU e della TIA;

VISTO il comma 381 della Legge 288 del 24/12/2012, modificato dall'art. 10 comma 4 – quater del D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito in legge 6.6.2013 n. 64, che, per l'anno 2013, differisce al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

VISTO l'art. 8 del D. L. 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n. 124, il quale differisce ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il Piano Finanziario redatto sulla base dei costi comunicati dal Consorzio del Basso Novarese e integrati con quelli sostenuti direttamente dal Comune;

VISTO, tuttavia, l'art. 5 comma 4-ter del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n. 124, con il quale è stato stabilito che il comune, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (30 novembre) può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno (Tarsu, Tia1, Tia2), fatta salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq a favore dello Stato, precisando che, nel caso specifico di applicazione della Tarsu, la percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

RAVVISATA la opportunità pertanto di operare nelle seguenti direzioni:

- utilizzo delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, con riclassificazione dei contribuenti nelle nuove categorie ed eliminazione di quelle precedenti previste in vigenza del regime Tarsu;
- applicazione delle tariffe vigenti nell'anno 2012 per la Tarsu, per le utenze sia domestiche che non domestiche, maggiorate in modo omogeneo per garantire da un lato la copertura dei costi e, dall'altro, per determinare incrementi dei suddetti costi a carico dei contribuenti in modo percentualmente identico rispetto all'anno precedente;
- applicazione di riduzioni della tariffa ad uso domestico per unico occupante, pari al 30% della tariffa ordinaria e riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria, per le case tenute a disposizione;
- maggiorazione fissa ad integrazione della tariffa base, per le utenze domestiche composte da nuclei familiari con tre e più componenti;

RITENUTO, in linea di principio, di non rinunciare al notevole lavoro operato a livello di ufficio per il passaggio da Tarsu a Tares ai fini della individuazione delle nuove categorie omogenee, nella considerazione che quanto svolto per tale finalità possa essere, almeno in parte, riutilizzato ai fini della applicazione del nuovo tributo che andrà a sostituire nel 2014 la mai nata Tares;

DATO ATTO che si è ritenuto tuttavia di rinunciare alla diretta applicazione delle tariffe Tares, per le ragioni sopra evidenziate, e di introdurre in sua sostituzione la Tarsu, con tariffe tuttavia aggiornate in aumento al fine di garantire la copertura dei costi;

RITENUTO pertanto di applicare per l'anno 2013 le seguenti tariffe a titolo di Tarsu per ognuna delle nuove categorie come di seguito riportate:

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,513
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,268
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,268
6	Alberghi senza ristorante	2,268
7	Case di cura e riposo	2,025
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,268
9	Banche ed istituti di credito	2,268
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,025
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,268
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,268
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,715
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	2,025
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,715
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,268
17	Bar, caffè, pasticceria	2,268
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,268
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,268
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,268
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,715

Utenze domestiche		Tariffa €/mq
1	Unico occupante	0,813
2	Due occupanti	1,161
3	Tre occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
4	Quattro occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
5	Cinque occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
6	Sei occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
7	Sette occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
8	Oltre sette occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso

PRECISATO CHE alle tariffe come sopra determinate occorre aggiungere la quota sui servizi indivisibili dei comuni (0,30 €/mq) che verrà comunicata dall'ufficio tributi agli utenti e versata direttamente allo Stato all'atto del pagamento dell'ultima rata, e il tributo ambientale a favore della Provincia nella misura del 5%;

TENUTO CONTO che le tariffe, comprensive delle addizionali ex Eca, entrano in vigore il 01/01/2013 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le tariffe come sopra riportate;

RITENUTO di stabilire che il tributo sarà introitato dal comune in numero tre rate con le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 16 maggio 2014, con possibilità di pagamento in unica soluzione alla scadenza della seconda rata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli sei, contrari tre (Caccia, Salsa, Angioni), astenuti zero, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di determinare, per l'anno 2013, i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo Tarsu in vigore in tale anno, in applicazione e con le modalità espressamente evidenziate in premessa ed ai sensi, particolarmente, dell'art. 5 comma 4-ter del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n. 124;

Di approvare, ai sensi dell'art. 19 comma 23 dell'art. 14 del D.L. n. 2011/2011, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Consorzio Basso Novarese che svolge il servizio stesso;

Di approvare le tariffe, valide per il solo anno 2013, per il servizio di gestione rifiuti su territorio comunale, come di seguito riportate, alle quali dovrà essere aggiunto il tributo ambientale a favore della Provincia nella misura del 5%:

categoria utenze non domestiche		Tariffa €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,513
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi	2,268
3	Stabilimenti balneari	=
4	Esposizioni, autosaloni	=
5	Alberghi con ristorante	2,268
6	Alberghi senza ristorante	2,268
7	Case di cura e riposo	2,025
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,268
9	Banche ed istituti di credito	2,268
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,025
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,268
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,268
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,715
14	Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini	2,025
15	Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe	0,715
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,268

17	Bar, caffè, pasticceria	2,268
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,268
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,268
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,268
21	Discoteche, <i>night club</i>	=
22	Magazzini senza vendita diretta	0,715

Utenze domestiche	Tariffa €/mq
-------------------	--------------

1	Unico occupante	0,813
2	Due occupanti	1,161
3	Tre occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
4	Quattro occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
5	Cinque occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
6	Sei occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
7	Sette occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso
8	Oltre sette occupanti	1,161 + €. 10,00 fisso

Di precisare che per quanto riguarda l'applicazione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili il relativo importo, aggiuntivo rispetto alle tariffe in precedenza riportate, è confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato e che, come previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, sarà introitato direttamente dallo Stato con versamento da effettuare con l'ultima rata di pagamento del tributo;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2013;

Di individuare nel responsabile del servizio tributi il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa relativa al tributo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi;

Di stabilire, in considerazione dei significativi costi che i contribuenti dovranno sostenere e nella considerazione delle difficoltà economiche in cui versano attualmente le famiglie, che:

- il tributo, per l'anno 2013, sarà introitato dal comune in numero tre rate con le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 16 maggio 2014, con possibilità di pagamento in unica soluzione alla scadenza della seconda rata.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 29 del 19.11.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 29 del 19.11.2013 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(x) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbaglia Ivana -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/11/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/11/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

